



AC 3431

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi**

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

N.B. Gli emendamenti fondamentali sono segnalati con *

Roma, 18 gennaio 2022

Sommario

NORME FONDAMENTALI	4
CONTABILITÀ E ENTRATE LOCALI	4
1. *Sanatoria ritardi comunicazione/publicazione delibere tributarie	4
2. *FCDE - Adeguamento dell'accantonamento	4
3. *Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria	5
4. *Revisione dei termini di deliberazione TARI.....	5
5. *Piani di riequilibrio finanziario – termini e procedure.....	6
5.1 *Termini di presentazione del piano di riequilibrio anche ai fini del contributo 2022	6
5.2 *Revisione della rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio previsti dalla legge di bilancio 2022.....	6
5.3 *Utilizzo del fondo di rotazione ex art. 243-ter TUEL	7
5.4 *Sostegno al percorso di riequilibrio per le città di medie dimensioni.....	8
6. *Facilitazioni utilizzo avanzi vincolati e ripiano disavanzi	9
7. *MODIFICHE AL CANONE UNICO	10
7.1. *Determinazione tariffe massime CUP	10
7.2. *Presupposti del canone	10
7.3. *Modifiche all'apparato sanzionatorio	11
8. *Aumento del rifinanziamento delle Città metropolitane	11
SISMA	12
9. *Proroga dei ratei di mutuo da parte dei comuni del cratere sismico del Centro Italia	12
10. *Proroga sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, nell'area del sisma Centro Italia.....	13
11. *Proroga rimborso TARI ai comuni ricompresi nell'area del sisma Centro Italia	13
SEMPLIFICAZIONI	14
12. *Proroga in materia di gestione associata funzioni fondamentali	14
PERSONALE	14
13. *Proroga delle misure in materia di turn-over delle Unioni di Comuni	14
14. *Uffici di diretta collaborazione con gli Organi di governo	15
15. *Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR.....	15
LAVORI PUBBLICI	16
16. *Proroga termini affidamento opere messa in sicurezza edifici e territorio.....	16
ALTRE NORME	17
CONTABILITÀ E ENTRATE LOCALI	17
17. FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019 .	17
18. Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti.....	18
19. Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate (co.1091, l. 145/2018)	19
20. Sospensione sanzioni enti in deficiarietà strutturale.....	20

21.	Norma CIG-gara deserta	20
22.	MODIFICHE CANONE UNICO	21
22.1.	Definizione aree comunali	21
22.2.	Canone relativo alla diffusione messaggi pubblicitari	21
22.3.	Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione (antenne telefonia/ telecomunicazioni)	22
22.4.	Affidamenti per la gestione del Canone unico	22
22.5.	Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali	23
23.	Estensione sostegno ai piccoli comuni per sentenze di presa in carico minori	23
24.	Facilitazione copertura oneri gare gas	24
SISMA		25
25.	Proroga rimborso credito d'imposta per investimenti nell'area del sisma Centro Italia	25
RISCHIO IDROGEOLOGICO		25
26.	Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico ad alto rischio di frana o idraulico: differimento termine affidamento lavori.	25
SICUREZZA		27
27.	Videosorveglianza - Proroga Fondo per installazione dei sistemi di videosorveglianza	27
RIFIUTI		27
28.	Misure per incrementare la raccolta differenziata	27
SEMPLIFICAZIONI		28
29.	Accelerazione di interventi per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 264 comma 1 lettera f) DL 34/2020)	28
PERSONALE		28
30.	Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione	28
31.	Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali	29
32.	Proroga delle misure volte al potenziamento del personale di Polizia locale	29
SCUOLE/PERSONALE		30
33.	Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali	30
EDILIZIA SCOLASTICA		30
34.	Allineamento scadenze Piani di edilizia scolastica PNRR	30
MOBILITÀ SOSTENIBILE		31
35.	Proroghe in materia di Mobility Management, Voucher Taxi e oneri per trasporto scolastico	31

NORME FONDAMENTALI

CONTABILITÀ E ENTRATE LOCALI

1. *Sanatoria ritardi comunicazione/pubblicazione delibere tributarie

All'articolo 3, dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5-bis. In relazione alle problematiche di comunicazione al sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, delle delibere riguardanti i tributi comunali per il 2021, connesse alle difficoltà dovute al perdurare della pandemia da virus Covid-19, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che risultino comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021. Gli eventuali adeguamenti nei pagamenti dovuti in ragione delle variazioni di cui al periodo precedente possono essere effettuati dai contribuenti interessati entro il termine per la prima rata dell'IMU 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Motivazione

In deroga alla disciplina che regola i termini per l'invio e la pubblicazione delle delibere di adozione delle aliquote e regolamenti dei tributi comunali, la presente proposta normativa consente, per il solo 2021, di ritenere efficaci le delibere comunque pubblicate sul sito del MEF entro il termine del 30 novembre, indipendentemente dalla data di invio delle suddette delibere da parte dei Comuni.

Già nel corso del 2020 i termini ordinari di inserimento e pubblicazione nel portale del Mef furono rinviati con legge a causa delle note vicissitudini legate all'emergenza sanitaria da Covid-19. La norma proposta considera gli effetti della perdurante emergenza anche nel corso del 2021 e pone rimedio alle difficoltà incontrate da un significativo numero di Comuni nella tempestiva trasmissione al Mef dei provvedimenti tributari, con particolare riguardo alla Tari, così da evitare l'inefficacia di atti che consentono la necessaria copertura dei costi e concorrono alla formazione degli equilibri finanziari.

La norma proposta consente altresì il pagamento delle eventuali differenze ancora dovute dai contribuenti in relazione alle variazioni in questione entro il 16 giugno 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. *FCDE - Adeguamento dell'accantonamento

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Motivazione

La proposta consente di mantenere per il biennio 2022-2023 la stessa misura ordinaria di accantonamento al FCDE applicata nel 2020.

Si permette di non inasprire gli obblighi di accantonamento in una fase ancora difficile dell'emergenza pandemica, concedendo altresì forme di allentamento del vincolo in fase di gestione del bilancio a favore degli enti sui quali l'accantonamento in questione produce maggiore impatto.

3. *Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria

All'articolo 3, dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.”

Motivazione

La proposta di emendamento chiarisce che gli enti locali che approvano le delibere tariffarie dei tributi di propria competenza dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, ma comunque entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione, che ordinariamente è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, ma che negli ultimi anni è sempre stato oggetto di proroghe, possono procedere ad una variazione del bilancio per il recepimento delle variazioni tariffarie e non sono obbligati alla riapprovazione del bilancio stesso sulla base delle più complesse procedure previste dall'ordinamento.

Tale emendamento si rende necessario alla luce di orientamenti di alcune Sezioni regionali della Corte dei conti difformi dalla posizione espressa dal Ministero dell'economia e delle finanze che considera sufficiente la variazione del bilancio di previsione, qualora siano state modificate le aliquote e le tariffe dei tributi di competenza degli enti locali posteriormente alla deliberazione del bilancio di previsione dell'ente.

Si precisa che i due provvedimenti (adozione del bilancio e variazione) sono entrambi di competenza dell'organo consiliare, ma differiscono nelle modalità e nelle procedure di approvazione, nonché nella documentazione di supporto e da allegare. La riapprovazione implica passaggi più gravosi, tra i quali l'adozione in giunta dello schema, il deposito e l'approvazione in Consiglio, non richiesti invece in sede di variazione. In ogni caso, le tempistiche previste per una riapprovazione richiedono il doppio dei tempi necessari per una variazione (40 giorni contro 20 circa).

La semplificazione proposta non diminuisce il potere di controllo e decisione spettante all'organo consiliare, anche tenendo conto del fatto che le stesse deliberazioni fiscali, normalmente adottate nell'esercizio del potere regolamentare degli enti locali, sono oggetto di esame da parte del Consiglio stesso.

4. *Revisione dei termini di deliberazione TARI

All'articolo 3, dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5-bis. A decorrere dal 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. In caso di già avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il comune effettua le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Motivazione

Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione costituisce, come per tutte le delibere di carattere tributario, anche termine tassativo per l'adozione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della Tari-corrispettivo. Il processo di determinazione di tali ultimi provvedimenti è però condizionato dall'approvazione o presa d'atto dei piani economico-finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (PEF).

Le complessità di formulazione PEF sono accentuate dall'entrata in vigore, a decorrere dal 2020, del metodo ARERA, che comporta rilevanti esigenze di acquisizione di documentazione certificata da parte degli enti di governo degli ambiti ottimali (ATO) o dei Comuni. Queste esigenze, unitamente alle modifiche che provengono dalle deliberazioni ARERA consigliano di determinare in modo stabile un termine specifico per le deliberazioni riguardanti il prelievo sui rifiuti. Inoltre, per il Pef 2022 ARERA ha concluso il 4 novembre scorso, con la determina n.2, la definizione degli aspetti che mancavano per la compilazione del PEF secondo MTR-2, in particolare attraverso la pubblicazione del tool di calcolo e la definizione dei parametri per il tasso di remunerazione del capitale.

La norma proposta permette di disgiungere stabilmente, a decorrere dal 2022, il termine per PEF/tariffe/regolamenti Tari e Tari corrispettivo, fissandolo al 30 aprile di ciascun anno, in modo compatibile sia con la gestione del prelievo che con le complesse attività connesse all'aggiornamento del PEF sulla base dei criteri determinati dall'ARERA.

5. *Piani di riequilibrio finanziario – termini e procedure

5.1 *Termini di presentazione del piano di riequilibrio anche ai fini del contributo 2022

All'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole “31 gennaio 2022”, sono sostituite dalle seguenti parole: “28 febbraio 2022”.

Conseguentemente, al comma 565 della medesima legge, al primo periodo le parole “31 gennaio 2022”, sono sostituite dalle seguenti parole: “28 febbraio 2022”;

Motivazione

Viste le difficoltà connesse al perdurare dello stato di emergenza, al fine di agevolare in particolare gli enti di minori dimensioni in crisi finanziaria, è opportuno ampliare ulteriormente i termini già opportunamente prorogati dalla legge di bilancio 2022, per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con riferimento ai casi di avvio della procedura nel secondo semestre 2021.

Per i medesimi motivi, al fine di assicurare la più ampia partecipazione al riparto delle ulteriori risorse opportunamente stanziata dalla legge di bilancio 2022 per gli enti in riequilibrio finanziario in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 23 giugno 2020, è opportuno ampliare lo spettro temporale di riferimento considerato dalla norma entro cui gli enti in riequilibrio devono aver trasmesso il piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno.

5.2 *Revisione della rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio previsti dalla legge di bilancio 2022

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 992, le parole “possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale” sono sostituite dalle parole: “possono comunicare, entro i successivi sessanta giorni da tale data, la facoltà

di rimodulare o riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale”.

- b) il comma 994, è sostituito dal seguente: “Entro i successivi centocinquanta giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993 gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale”.

[attuale formulazione del comma 994: “Entro i successivi centoventi giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata. In analogia, si applicano le procedure di cui all’articolo 243-quater, comma 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”]

Motivazioni.

La modifica di cui alla **lettera a)** permette di ampliare la portata dei commi 992-994 della legge di bilancio 2022, concedendo agli enti che abbiano approvato i piani di riequilibrio prima dell'emergenza pandemica, per i quali non si è concluso l'iter di approvazione, non solo la facoltà di “rimodulare” i piani di riequilibrio esistenti, ma anche di “riformularli” ex novo, con possibilità di rivedere complessivamente la massa passiva. Tale possibilità, nell'attuale conformazione della norma risulta, pur in modo indiretto, espressa nella possibilità di “rideterminare gli obiettivi del piano” e la sua durata. La modifica renderebbe, in primo luogo, il testo di legge più rispondente ai principi di diritto espressi dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – nella delibera n. 5 del 2018 (“Con il termine “riformulazione” deve intendersi una nuova edizione del piano di riequilibrio, mentre la “rimodulazione” consiste nella revisione e/o riorganizzazione del piano stesso sulla base di esigenze diverse sopravvenute (vengono revisionati una serie di parametri in modo coordinato e graduale). la distinzione tra “rimodulazione” e “riformulazione” del piano di riequilibrio appare simmetrica a quella tra enti che hanno già ottenuto l'approvazione del piano dalla competente Sezione regionale ed enti che hanno soltanto deliberato il piano per il quale, in seguito alla riformulazione, si rende necessaria la trasmissione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali al fine di garantire la corrispondenza tra il piano oggetto d'istruttoria ed il piano oggetto di decisione). In secondo luogo – e di conseguenza – si eviterebbero così contrasti interpretativi, ampliando la facoltà dell'ente locale in sede di revisione del piano di riequilibrio. Viste le difficoltà connesse al perdurare dello stato di emergenza, la stessa proposta permette di ampliare da 30 a 60 giorni i termini per esercitare la facoltà di rimodulazione o riformulazione dei piani di riequilibrio.

La **lettera b)**, alla luce delle difficoltà connesse al perdurare dello stato di emergenza, amplia i termini per presentare la rimodulazione o riformulazione dei piani di riequilibrio, da 120 a 150 giorni. Conseguentemente alla modifica indicata alla lett. a), si propone di eliminare l'ultimo periodo, non essendo più necessaria la precisazione riguardante gli obiettivi e la durata del piano, in quanto elementi tipici della “riformulazione”, esplicitamente consentita con le modifiche sopra proposte.

5.3 *Utilizzo del fondo di rotazione ex art. 243-ter TUEL

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 992, è inserito il seguente:

“992-bis. Gli enti locali che hanno approvato i piani di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono utilizzare il fondo di rotazione per la stabilità finanziaria, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legge 12 settembre 2014, convertito con modificazioni nella Legge 11

novembre 2014 n. 164, quale copertura finanziaria dei disavanzi di amministrazione, dei debiti fuori bilancio o degli accantonamenti per le passività potenziali rilevati con il medesimo piano di riequilibrio. Le risorse del fondo di rotazione costituiscono copertura finanziaria e misura di risanamento ai sensi del comma 6, lett. c), dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Motivazione

Con la norma proposta si punta a superare le difficoltà interpretative che sono sorte tra le diverse Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti (ved. Lazio n. 6/2018, Calabria n. 3/2020, Umbria n. 1/2021 e Lazio n. 108/2021) in merito all'utilizzo e alla natura del fondo di rotazione, legando strutturalmente lo stesso fondo alle misure di risanamento previste dall'ente con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Ciò consentirebbe di meglio chiarire le modalità di impiego delle anticipazioni di liquidità, viste le numerose possibilità offerte ai Comuni in tal senso negli ultimi tre anni. La norma sancisce altresì, in modo esplicito, la doppia possibilità di utilizzo da parte degli enti in predissesto (per cassa o per copertura finanziaria), in modo coerente con il principio contabile applicato vigente.

5.4 *Sostegno al percorso di riequilibrio per le città di medie dimensioni

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

“994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia, e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di università statali, in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 700,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2020, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, in luogo della rimodulazione e/o riformulazione del piano di riequilibrio, alla procedura prevista dal comma 572. In luogo del contributo previsto dal comma 567, i predetti enti locali possono invece richiedere l'accesso al fondo di rotazione, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso, nella misura massima di 150 euro per abitante, da utilizzare ai sensi del comma 992-*bis* e da restituire con le modalità previste dall'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Per tutta la durata del cronoprogramma, di cui ai commi 573 e seguenti sono sospesi i termini di cui all'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario. Ai predetti enti si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è indicato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste.”

Motivazione

La norma proposta permette di ampliare il dispositivo di sostegno attualmente previsto dalla legge di bilancio per il 2022 soltanto a favore dei Comuni capoluogo di Città metropolitana in condizione di crisi finanziaria. Si punta a comprendere nella modalità di risanamento e recupero dei disavanzi i Comuni capoluogo di provincia o i Comuni sedi di Università statali che non sono capoluoghi di Provincia, ma che hanno una popolazione domiciliata (fluttuante) che incide notevolmente sul costo dei servizi

pubblici. La norma sospende di conseguenza i termini previsti dall'articolo 243-quater del TUEL (predissesto) e dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011 (dissesto).

I criteri adottati per i comuni di grandi dimensioni, opportunamente incentrati su percorsi di risanamento ancorati al merito e agli obiettivi sostanziali di risoluzione della crisi finanziaria, con tempi sicuramente più rapidi e una procedura molto più snella rispetto al piano di riequilibrio, sono così adattabili in modo efficace ai casi degli enti di medie dimensioni.

Le risorse per il finanziamento dei deficit possono essere reperite nel fondo di rotazione, anziché dal contributo aggiuntivo previsto per le grandi città, con obbligo di restituzione decennale (come avviene per i piani di riequilibrio). In questo modo si avrebbe a disposizione un fondo meno gravoso sul complesso della finanza pubblica, che viene destinato alla risoluzione delle crisi, a fronte di un impegno diretto del Sindaco e della sua amministrazione, attraverso un approccio utile a superare procedure che si sono dimostrate farraginose e con esiti e risultati incerti, se non del tutto inefficaci.

6. *Facilitazioni utilizzo avanzi vincolati e ripiano disavanzi

Inserire il seguente articolo

Art. XX – Misure di semplificazione nella gestione dei disavanzi degli enti locali

1. Al comma 898, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “a quello iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione” sono sostituite dalle seguenti: “alle somme del disavanzo da recuperare iscritte nelle tre annualità del bilancio di previsione”.

2. Al comma 897, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.”

3. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comma 4-bis è sostituito dal seguente:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.”

Motivazione

La norma introduce alcune misure di flessibilità nella gestione delle quote di avanzo vincolati degli enti in disavanzo complessivo e dei ripiani dei disavanzi.

*Il **comma 1** permette, fermo restando l'impegno connesso al periodo e all'entità del rientro programmato, di svincolare l'utilizzo di quote vincolate per un importo pari al rientro programmato nel triennio relativo alla previsione anziché al solo primo esercizio, come attualmente imposto dalla norma. Si deve ricordare che molti dei vincoli iscritti nel risultato di amministrazione riguardano mutui non tempestivamente utilizzati e obblighi verso altri enti finanziatori, il cui mancato utilizzo o osservanza può determinare danni all'ente e ritardi nell'attuazione di interventi di grande rilievo.*

*Il **comma 2** consente agli enti che versano in condizioni di dissesto, non ancora chiuso con il rendiconto finale dell'Organo straordinario di liquidazione, di applicare al bilancio*

di previsione le somme relative ad avanzo vincolato già oggetto di incasso e ancora non impiegate.

Il **comma 3** consente l'applicazione della disposizione già inserita nel decreto legge n. 18 del 2020 a tutte le componenti del disavanzo di amministrazione e non solo a quelle di carattere strettamente gestionale (incremento entrate o riduzione spese). L'attuale formulazione della norma consente la riduzione dell'importo da ripianare al solo disavanzo per il quale è prevista l'adozione obbligatoria di un piano di rientro, come chiarito dalla FAQ Arconet N. 40 del 1° luglio 2020 che limita l'applicabilità della disposizione agli enti che abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente per conseguire maggiori accertamenti o minori impegni. In tal modo, vengono esclusi dall'applicazione della norma gli enti che stanno ripianando disavanzo da riaccertamento straordinario o da altre componenti per le quali non è obbligatorio il piano di rientro, con la conseguente impossibilità di rimodulare il ripiano del disavanzo anche a fronte dei migliori risultati conseguiti. In tal modo si determina un'evidente disparità di trattamento rispetto agli enti che devono ripianare specifiche componenti del disavanzo, a fronte di una identica modalità di finanziamento del ripiano, che consiste nell'applicare sul versante spesa del bilancio una quota annua del disavanzo stesso suddivisa tra più esercizi. La modifica proposta consente in ogni caso di garantire, a fronte di un effettivo maggior ripiano del disavanzo, la facoltà di rimodulare il ripiano residuo, mantenendo fermo il numero di annualità originariamente previsto, garantendo così maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse.

7. *MODIFICHE AL CANONE UNICO

Le proposte normative di seguito riportate modificano la disciplina del Canone unico patrimoniale

7.1. *Determinazione tariffe massime CUP

Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: *“Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021”.*

Motivazione

La presente proposta normativa inserisce un tetto massimo del 50% – da rapportarsi ai prelievi soppressi per categoria omogenea di prelievo – per la deliberazione delle tariffe del nuovo canone unico patrimoniale, nel rispetto della facoltà di rimodulazione dello schema tariffario già sancita dal comma 817. Inoltre, la disposizione proposta stabilisce che la variazione delle tariffe deve essere operata con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo.

7.2. *Presupposti del canone

Al comma 819, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) alla lettera a), dopo le parole “suolo pubblico” sono aggiunte le seguenti: “con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l’occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”;

ii) alla lettera b), la parola “privato” è sostituita con le seguenti: “privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l’effettuazione della pubblicità visiva o acustica”.

Motivazione

La norma proposta chiarisce alcuni aspetti particolari dei presupposti applicativi del Canone unico, con la finalità di mettere al riparo da interpretazioni non univoche dell’attuale testo di legge.

Viene in primo luogo esplicitata (punto i) l’esclusione degli aggetti esterni di edifici, generalmente abitativi, quali balconi e bow-window, nonché l’inclusione delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita. In secondo luogo (punto ii), viene chiarito che tra le forme di esposizione pubblicitaria oggetto del Canone rientrano la diffusione di messaggi visivi e acustici (proiezioni e annunci visibili o udibili dalle aree pubbliche urbane).

In ambedue i casi si esprimono in modo più chiaro elementi e presupposti tipici delle fattispecie oggetto del prelievo da Canone unico.

7.3. *Modifiche all’apparato sanzionatorio

Al comma 821, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è sostituita con la seguente: “h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”;

b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

“h-bis) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell’ammontare del canone dovuto o dell’indennità di cui alla lettera h-ter), ferma restando l’applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;

“h-quater) la sanzione di cui alla lettera i) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

“h-quinquies) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l’accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;

h-sexies) l’ente locale può disporre con proprio regolamento l’applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone.”

Motivazione

La presente proposta normativa riprende ai fini della modulazione del sistema sanzionatorio, alcuni dei criteri di riferimento previsti in ambito tributario.

8. *Aumento del rifinanziamento delle Città metropolitane

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente:

“784-bis. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard”.

Motivazione

L'attuale dimensione delle risorse attribuite dalla legge di bilancio per il 2022 (che ha modificato il co. 784 della legge n. 178 del 2020) all'insieme delle Province e delle Città metropolitane è inferiore alle esigenze derivanti dai pesanti tagli degli scorsi anni e fortemente penalizzante nella progressione temporale: soltanto 80 milioni di euro per il 2022 e 120 mln. per il 2023 per poi raggiungere solo nel 2031 il valore complessivo di 600 mln. di euro.

La norma proposta incrementa le risorse a favore delle Città metropolitane, per 75 milioni nel 2022 e di 150 milioni a decorrere dal 2023, al fine di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni aggiuntive valutate da parte della CTFS in oltre 100 milioni di euro annui, nonché fornire un più robusto sostegno al riequilibrio rispetto al massiccio contributo fornito alla finanza pubblica dalle stesse Città metropolitane (circa 498 milioni di euro annui), anche in considerazione del rilevante ammontare di risorse di investimento che le Città metropolitane si apprestano a gestire con l'attuazione del PNRR.

SISMA

9. *Proroga dei ratei di mutuo da parte dei comuni del cratere sismico del Centro Italia

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Articolo 21 – bis

(Proroga di termini in materia di proroga dei ratei di mutuo da parte dei comuni del cratere sismico del centro Italia)

1. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole “e 2021” con le seguenti: “,2021, 2022, 2023 e 2024” e sostituire le parole “e al quarto” con le seguenti: “, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo.”.*

Motivazione

Con la presente disposizione si intende prorogare per un triennio il differimento della corresponsione dei ratei di mutuo da parte dei Comuni del cratere sismico del Centro Italia. La norma, che risponde ad esigenze di immediata comprensione, è formulata seguendo i termini di differimento della disciplina attualmente in vigore.

Ciò consente di prorogare il pagamento delle rate mutui contratti con CDP e MEF dai Comuni dell'area cratere, per almeno un triennio, per consentire a questi Comuni di con i risparmi generatisi a continuare nel sostegno alle popolazioni colpite dal sisma, da destinare al superamento dell'emergenza sismica, implementando la spesa corrente necessaria alle maggiori spese sostenute per sedi sostitutive delle funzioni pubbliche (scuole, locali sociali, impianti sportivi, ecc.) altrimenti non sostenibili ed inoltre recuperare immobili e infrastrutture indispensabili danneggiate dal sisma 2016 ancora non inserite nella ricostruzione pubblica (cimiteri, scuole, case di riposo, edifici destinati

ad attività culturali, impianti sportivi ecc...: Ciò consente inoltre di liberare somme e conseguentemente dare supporto concreto al rilancio delle economie locali. La sospensione delle rate mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) si è rilevato un valido strumento post terremoto e prorogare il pagamento delle rate anziché sospenderle garantisce, oltretutto, meno burocrazia e, quindi, nessuna modifica delle condizioni contrattuali esistenti.

10. *Proroga sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, nell'area del sisma Centro Italia

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Articolo 21 – bis.

(Proroga di termini in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: *le parole “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022.*
2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: *le parole: “31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022;*
3. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.”.

Motivazione

Viene prorogata per l'anno 2022 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

11. *Proroga rimborso TARI ai comuni ricompresi nell'area del sisma Centro Italia

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Articolo 21 – bis

(Proroga di termini in materia di rimborso della TARI ai comuni ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017)

1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “anni 2020 e 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “anni 2020, 2021 e 2022”.

Motivazione

Al fine di assicurare ai Comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017, ulteriore continuità nel garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione viene autorizzato a far fronte anche per l'anno 2022, agli oneri di compensazione per sopperire alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147. In base all'andamento delle richieste relative agli anni 2020 e 2021, pari a 10 milioni di euro per il 2020, e ad anticipi per 4 milioni di euro già erogati per l'anno 2021, si possono quantificare gli oneri per l'anno 2022 in 10 milioni di Euro.

SEMPLIFICAZIONI

12. *Proroga in materia di gestione associata funzioni fondamentali

Art. 2.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

All'art. 2, comma 1, sostituire le parole "30 giugno 2022" con le seguenti parole "31 dicembre 2022".

Motivazione

Si chiede una ulteriore proroga del termine inerente all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni; la proroga si rende necessaria per consentire una revisione organica e compiuta della materia nell'ambito dei lavori di riforma del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, coerentemente con l'indirizzo in materia già espresso dalla Corte costituzionale con sentenza 4 marzo 2019, n. 33.

PERSONALE

13. *Proroga delle misure in materia di turn-over delle Unioni di Comuni

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis

(Proroga delle misure in materia di turn-over delle Unioni di Comuni)

1. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "per il triennio 2019-2021" sono aggiunte dalle seguenti: "e per il triennio 2022-2024".

Motivazione

L'emendamento proposto interessa tutte le Unioni di Comuni e le Città metropolitane della Regione Sicilia, e ha l'obiettivo di estendere temporalmente la norma che consente la sostituzione del personale che cessa dal servizio per qualsiasi ragione (pensionamento, mobilità verso altro ente, dimissioni, etc.), nel medesimo anno in cui si

verifica la cessazione. In assenza di tale estensione temporale, gli Enti interessati perderanno la possibilità di sostituire tempestivamente il personale cessato, e potrà procedere alle sostituzioni solo nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui le cessazioni si sono verificate, con conseguenti carenze di organico destinate a produrre effetti negativi sull'organizzazione dell'ente e sulla continuità dei servizi. Tale previsione, nella formulazione attuale, ha cessato di avere applicazione nel 2021, per questa ragione se ne chiede l'estensione temporale.

14. *Uffici di diretta collaborazione con gli Organi di governo

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

**Articolo 1-bis
(Uffici di diretta collaborazione con gli Organi di governo)**

1. All'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "I restanti comuni capoluogo di provincia che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario possono procedere alle assunzioni di cui al presente comma con oneri a carico dei propri bilanci e nei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Motivazione

L'emendamento è necessario per estendere ai comuni capoluogo di provincia che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la previsione già prevista per i Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, in piano di riequilibrio finanziario, inserendo un diverso tetto di spesa, ovvero per i Comuni capoluogo di provincia il limite previsto per le assunzioni del lavoro flessibile al fine di consentire da un lato l'invarianza della spesa complessiva del lavoro flessibile e dall'altro la tutela l'autonomia organizzativa di tali enti, per rispondere all'esigenza del vertice politico di potere disporre di strumenti adeguati all'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo al quale appartiene "il potere programmatico del risanamento finanziario" non potendo essere in alcun modo assimilati agli enti dissestati ovvero strutturalmente deficitari per i quali opera espressamente il divieto stabilito dall'art. 90, comma 1, del Testo unico degli enti locali.

15. *Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR

**Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Articolo 1-bis**

(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: *“Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

Motivazione

In considerazione del fatto che il D.L. n. 80/2021 ha previsto la possibilità di incrementare, fino a raddoppiarli, i contingenti di posizioni dirigenziali che possono essere coperti con incarichi a tempo determinato previsti dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e che in materia di incarichi dirigenziali a contratto agli enti locali non si applica la disciplina del TUPI, ma l'articolo 110 TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), la proposta emendativa ha l'obiettivo di estendere ai Comuni e Città metropolitane gli incrementi percentuali consentiti dalla norma per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato alle amministrazioni centrali.

LAVORI PUBBLICI

16. *Proroga termini affidamento opere messa in sicurezza edifici e territorio

Al comma 143, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: *“I termini di cui al primo periodo sono prorogati di sei mesi, con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter”*.

Motivazione

L'emendamento è necessario al fine di prorogare le scadenze previste per l'affidamento delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 143 articolo 1 della legge 145/2018. Ciò è indispensabile per evitare che i Comuni possano perdere i preziosi contributi già assegnati relativamente agli investimenti di cui alle succitate opere.

Infatti, le tempistiche individuate dalla normativa, sebbene possano considerarsi congrue in condizioni di “normalità”, allo stato, risultano difficili da rispettare per la quasi totalità degli Enti beneficiari.

Le circostanze che hanno fortemente limitato l'azione dei Comuni, rallentando i tempi di attuazione delle procedure da porre in essere, sono evidenti:

La gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha segnato in modo importante anche il 2021, e le ripercussioni che la stessa ha avuto sul lavoro delle strutture comunali, chiamate ad operare in prima linea, ha assorbito, per buona parte dell'anno, la quasi totalità delle risorse disponibili, il che, ovviamente, ha determinato una limitazione importante delle altre attività in capo agli uffici tecnici.

Il Superbonus, forma di agevolazione introdotta dal Decreto “Rilancio”, necessaria per riqualificare il nostro patrimonio edilizio e vitale per il relativo comparto, ha prodotto un considerevole incremento delle pratiche edilizie, circostanza, questa, che contribuisce a rendere maggiormente gravoso e complicato il lavoro dei S.U.E. e degli uffici regionali e ministeriali chiamati a restituire i pareri di propria competenza che, naturalmente, vengono rilasciati dopo attese importanti.

Alle specifiche e circostanziate situazioni su esposte, si sommano le ataviche criticità afferenti a tutte le strutture comunali: carenza di personale, complessità dei procedimenti

amministrativi, eccessiva burocrazia; ad esse, inoltre, si aggiungono le progettualità di cui al PNRR che coinvolge anche gli enti locali.

ALTRE NORME

CONTABILITÀ E ENTRATE LOCALI

17. FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-*ter*. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.

Motivazione

L'articolo 39-quater del dl n. 162/2019, che aveva la dichiarata finalità di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, ha consentito agli enti che, fino all'approvazione del rendiconto di gestione del 2018, avevano utilizzato il cd. metodo semplificato per il calcolo dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), di ripianare "in non più di 15 annualità, a decorrere dal 2021" la quota di disavanzo commisurata alla differenza tra la somma del FCDE nel rendiconto 2018 e dell'accantonamento del fondo stesso a competenza effettuato nel bilancio 2019, e l'importo del FCDE accantonato nel rendiconto 2019, calcolato attraverso il cd. metodo ordinario.

Tenuto conto del tecnicismo della disposizione richiamata, al fine di comprenderne appieno la portata è necessario effettuare una sia pur breve disamina della disciplina del FCDE, che viene annualmente accantonato dagli enti locali nel bilancio di previsione, nonché in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. Tale fondo costituisce un accantonamento che tiene conto dell'effettiva capacità di riscossione ed è determinato, a rendiconto, applicando al totale dei residui attivi oggetto di svalutazione (la gran parte dei residui dei titoli I e III dell'entrata) una percentuale calcolata tenendo conto delle performance di riscossione dei 5 anni precedenti.

Tale modalità costituisce il cd. metodo ordinario di calcolo dell'accantonamento. Il punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) individua inoltre una modalità alternativa, che poteva essere praticata dagli enti locali solo per il periodo dal 2015 al 2018. Tale modalità, nota come "metodo semplificato", prevede che la quota accantonata nel risultato di amministrazione

per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ FCDE nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

– gli utilizzi del FCDE effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per FCDE, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

Lo stesso principio prevede tuttavia che l'adozione di tale facoltà è effettuata "tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019".

Nella sostanza, attraverso l'applicazione di questa metodologia, si riproduce in sede di rendiconto il meccanismo di accantonamento progressivo vigente per il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione. Tenuto conto che lo stesso principio contabile prevedeva la progressiva entrata in esercizio del meccanismo del FCDE accantonato nel bilancio di previsione [1], ciò ha significato poter iscrivere dal 2015 al 2018 un minor accantonamento nel risultato di amministrazione a titolo di FCDE rispetto a quello risultante dal metodo di calcolo ordinario. Pertanto, l'articolo in esame agevola soltanto quegli enti che, in ragione della situazione finanziaria complessiva ed avendo valutato il rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019, hanno iscritto nei rendiconti dal 2015 al 2018 accantonamenti a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità meno gravosi.

Di fatto, non avere esteso tale facoltà anche agli enti che, fino al 2018, avevano utilizzato il metodo ordinario per il calcolo dell'accantonamento a FCDE nel rendiconto è contrario proprio alla premessa della norma, in quanto si è consentito ad enti con una situazione finanziaria tale da permettere l'adozione del metodo semplificato (enti che, quindi, in teoria erano in condizioni di partenza migliori rispetto agli enti che hanno invece dovuto utilizzare fin da subito il metodo ordinario), di "scontare" l'importo che in sede di approvazione del rendiconto 2019 si è scaricato sul disavanzo di amministrazione, in conseguenza dell'obbligo di accantonamento al 100%, su un arco temporale massimo di 15 anni e con una moratoria per l'anno 2020 (il ripiano è effettuato "a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti").

La norma proposta mira quindi ad estendere il dispositivo dell'art. 39-quater, dl 162/2019, anche agli enti che risultano aver applicato nel 2018 il metodo ordinario per il calcolo del FCDE a rendiconto la stessa facoltà già riconosciuta agli enti che hanno utilizzato il metodo semplificato, con riferimento al risultato di amministrazione 2020.

18. Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti

All'articolo 3, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Al fine di assicurare necessarie semplificazioni al processo di gestione e di controllo della TARI, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti.";
- b) Al comma 792, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera f) è così sostituita:
"f) gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;".

Motivazione

Le modifiche proposte rendono più agevole il concorso dei gestori del servizio rifiuti alla gestione della TARI e delle relative fasi di controllo e recupero.

In primo luogo, il comma 691 della legge 147/2013, prevede attualmente la possibilità di affidare la riscossione della TARI e della tariffa corrispettiva di cui al comma 668, al solo soggetto che “alla data del 31 dicembre 2013” risultava affidatario della gestione della TARES di cui all’art. 14 dl n. 201 del 2011.

*La modifica proposta alla **lettera a)** mira a risolvere due problemi:*

- *il primo è quello di permettere l’affidamento dell’attività di riscossione ed accertamento al soggetto che risulta essere gestore della TARI, nelle varie annualità, senza il vincolo del 31 dicembre 2013. A causa di tale vincolo, infatti, se il contratto in essere a tale data è scaduto, oppure è cambiato il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, al Comune è preclusa la possibilità di affidamento diretto prevista dal comma 691;*
- *in secondo luogo, la norma si propone di chiarire che la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 può essere riscossa solo dal gestore dei rifiuti. Oggi le norme appaiono contraddittorie, perché il comma 668, disciplinante la tariffa corrispettiva, stabilisce espressamente che questa è applicata e riscossa dal gestore dei rifiuti, mentre l’attuale formulazione del comma 691 sembra prevedere la facoltatività di tale affidamento.*

Oltre alle esigenze di coordinamento delle disposizioni recate dalla legge n. 147 del 2013 occorre anche considerare che il nuovo metodo rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, prevede, ai fini del riconoscimento dei costi per le inesigibilità due criteri distinti, per la TARI e la tariffa corrispettiva, che si fondano (correttamente) sull’assunto che il primo prelievo è iscritto nei bilanci comunali (si fa riferimento al FCDE) mentre il secondo prelievo è riscosso e gestito dal gestore (si fa riferimento al compimento delle procedure di pignoramento).

*In secondo luogo, la modifica proposta alla **lettera b)** riguarda l’esercizio delle funzioni di riscossione. L’art. 1, comma 792, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede espressamente che anche il gestore dei rifiuti – affidatario della riscossione, ai sensi dell’art. 1, comma 691, legge n. 147 del 2013 – debba emettere gli atti di accertamento esecutivi. Tuttavia, il medesimo comma, alla lettera f) non richiama il gestore dei rifiuti tra i soggetti che si avvalgono della riscossione delle norme del dPR n. 602 del 1973, sicché sorge il dubbio se il gestore dei rifiuti che ha emesso l’atto di accertamento possa internamente concludere tutte le fasi della riscossione coattiva oppure sia costretto ad avvalersi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione o di uno dei concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1992. La modifica proposta mira a rendere autonomi i gestori dei rifiuti affidatari del servizio di riscossione della Tari e della tariffa corrispettiva, permettendogli di completare internamente tutte le fasi della riscossione.*

Testo in vigore: art. 1, comma 792, lett. f), legge n. 160/2019

“f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l’esclusione di quanto previsto all’articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973.”

19. Condizioni per l’adozione dei programmi potenziamento entrate (co.1091, l. 145/2018)

All’articolo 3, dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5-bis. Al comma 1091 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da “ed il rendiconto” fino a “18 agosto 2000, n.267, possono” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,".

Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: "L'ammontare di tali incentivi non viene considerato ai fini del calcolo dei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."

Motivazione

La proposta rende possibile l'adozione dei programmi di potenziamento ed incentivazione delle attività di recupero dell'evasione sui tributi locali anche ai Comuni che deliberano il bilancio di previsione entro i termini di cui all'art. 151, co.1, ma oltre il termine ordinario del 31 dicembre, quando questo venga prorogato a norma dello stesso comma. Si precisa inoltre che tale possibilità è esercitabile dagli enti che sono in esercizio provvisorio, nel periodo intercorrente dal 31 dicembre fino all'eventuale nuovo termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

La facoltà in questione, anche in coerenza con la più recente giurisprudenza della Corte dei conti (Sez.Autonomie, Del. n.19/2021), deve poter concorrere al processo di formazione delle previsioni anche nei casi indicati, evitando una discriminazione che pur costituendo un incentivo all'accorciamento del percorso di approvazione del bilancio, rappresenta tuttavia una incongrua penalizzazione per la programmazione dei recuperi, a fronte di difficoltà spesso indipendenti dalla volontà dell'ente.

Viene inoltre abolita la condizione di rispetto dei termini di approvazione del rendiconto e chiarito che le somme che confluiscono nel fondo per l'incentivazione del personale non concorrono al computo ai fini del rispetto dei limiti di legge in materia di salario accessorio.

20. Sospensione sanzioni enti in deficitarietà strutturale

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 e 2021 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31.12.2021, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2019, di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.

Motivazione

La norma sospende le sanzioni relative al mancato rispetto della copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale dei servizi a domanda individuale, in considerazione del fatto che nel biennio 2020/2021 molti dei servizi a domanda individuale (impianti sportivi e mense scolastiche per fare due esempi immediati) sono rimasti a lungo chiusi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza pandemica, o non hanno potuto funzionare a pieno regime con conseguenze sul valore degli introiti non ascrivibili alla responsabilità degli enti locali.

21. Norma CIG-gara deserta

All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, dopo le parole "entro tre mesi" è aggiunto il seguente periodo:

“, o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,”.

Motivazione

Diversi Comuni hanno visto revocato il contributo 2021 per il finanziamento della progettazione a causa del mancato rispetto del termine di tre mesi per l'affidamento della progettazione, in particolare a causa di gare andate deserte e successivamente ripetute con successo. La norma mira, pertanto, a riammettere tra i beneficiari gli enti che non hanno rispettato il suddetto termine per cause ad essi non imputabili.

22. MODIFICHE CANONE UNICO

22.1. Definizione aree comunali

Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni

a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

“818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”;

b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

“837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”

Motivazione

La presente proposta normativa risolve il problema della diversa formulazione prevista, nell'ambito della vigente normativa, tra i commi 818 e 837, e che pone ambiguità in ordine all'individuazione del soggetto attivo del canone patrimoniale tra Comuni e Province.

22.2. Canone relativo alla diffusione messaggi pubblicitari

Al comma 820, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole “del comma 819.” sono sostituite con le parole: “del comma 819, di esclusiva competenza comunale,”

Motivazione

La norma proposta chiarisce che la componente del canone relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari è di sola competenza comunale, in linea con quanto da sempre previsto con il d.lgs. n. 507 del 1993 in materia di prelievo sulla pubblicità locale. Si evitano, quindi, eventuali problemi di duplicazione del canone, in relazione a possibili concorrenze di competenze tra Comuni, Città metropolitane e Province.

22.3. Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione (antenne telefonia/ telecomunicazioni)

Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “*pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente*” sono sostituite con le seguenti:

“da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento”.

Motivazione

La proposta normativa corregge la criticità emersa con la recente introduzione del comma 831-bis nella legge 160/2019, istitutiva del Canone unico. La tariffa forfetaria di 800 euro indipendentemente dalla superficie occupata appare all'evidenza illogica e discriminatoria, nonché gravemente impattante sul gettito dei Comuni, peraltro già determinato con i regolamenti del Canone unico adottati nel 2021.

La norma proposta introduce, invece, forme pur semplificate di commisurazione della tariffa in proporzione della superficie. Il livello del prelievo su un impianto-tipo, che si può collocare su una superficie di 45 metri quadrati, si manterrebbe al di sotto di 8mila euro, livello comunque significativamente inferiore non solo alle tariffe correntemente applicate dai Comuni anche nel pregresso regime di Cosap/Tosap, ma del valore dell'affitto del sito nel caso di aree private.

22.4. Affidamenti per la gestione del Canone unico

Al comma 846 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Ferme restando le facoltà di cui ai periodi precedenti, in considerazione dell'incertezza nella determinazione della base d'asta, gli enti locali possono prorogare fino al 31 dicembre 2025 l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione del canone unico in capo al soggetto o ai soggetti cui risulta affidato il servizio alla data del 31 dicembre 2021, anche per effetto di eventuali proroghe tecniche e anche previa sospensione di procedure di affidamento già in corso.”

Motivazione

In questo momento di prima applicazione del canone unico, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2021 dalla L. 160/2019, il gettito da assumere a base d'asta è assolutamente incerto, per effetto di numerose variabili di difficile determinazione. In particolare:

- a) il canone unico non è mai stato applicato e non esistono, pertanto, dati storici di riferimento affidabili;*
- b) le fattispecie risultanti dalla legge e dal regolamento comunale non coincidono con quelle dei tributi sostituiti (TOSAP e ICP) e non è possibile con obiettività stabilire l'effettivo gettito,*
- c) la legge prevede delle riduzioni ed esclusioni diverse da quelle previste per i precedenti tributi.*

Inoltre, la determinazione del gettito (e, quindi della base d'asta) è complicata dalla attuale situazione di emergenza sanitaria e dalla convulsa legislazione d'urgenza.

Ad esempio, a seguito dell'introduzione della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dell'introduzione del cd. lockdown e successivamente del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. Decreto rilancio), le entrate derivanti dall'applicazione della TOSAP/COSAP si sono nei primi mesi azzerate e a decorrere dal maggio 2020 notevolmente ridotte, in

quanto l'art. 181 del Decreto rilancio prevede l'esonero dal pagamento delle principali fattispecie impositive.

A seguito dell'introduzione dell'art. 181 del citato D.L. 19 maggio 2020, n. 34 sono state esentate dal pagamento le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione, bar e ristoranti) e le occupazioni temporanee che realizzate per l'esercizio dell'attività di mercato.

Il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021) ed il decreto sostegni bis (decreto-legge 73 del 2021) hanno ulteriormente allungato il termine di esenzione al 31 dicembre 2021 con riferimento al canone unico, successivamente esteso al primo trimestre del 2022.

Pertanto, è obiettivamente difficile stabilire con la necessaria precisione la reale base d'asta. È pertanto necessario permettere proroghe degli affidamenti in essere ed eventuali sospensioni delle gare in corso, affinché i Comuni possano disporre di dati affidabili per quantificare correttamente la base d'asta.

22.5. Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali

All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "31 marzo 2022", sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022".

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 707 della medesima legge è incrementato di 247,5 milioni di euro.

Motivazione

L'emendamento mira ad estendere a tutto il 2022 le esenzioni dal pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali e le semplificazioni previste dall'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Ad oggi, la legge di Bilancio per il 2022 prevede l'esenzione solo sino al 31 marzo 2022; la significativa recrudescenza dell'epidemia da Covid-19 registrata nelle ultime settimane e le inevitabili conseguenze e l'impatto che questo determinerà sulle attività economiche e sui pubblici esercizi rendono necessario prorogare a tutto il 2022 le misure di favore per i pubblici esercizi.

23. Estensione sostegno ai piccoli comuni per sentenze di presa in carico minori

All'articolo 56-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";

b. al comma 2, prima delle parole "entro trenta giorni", sono inserite le parole "per l'anno 2021," e sono aggiunte in fine le parole: "e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno";

c. al comma 3, dopo le parole "si tiene conto", sono inserite le parole ", per l'anno 2021," e sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi

da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

d. Al comma 4, le parole “pari a 3 milioni di euro, si provvede” sono sostituite dalle parole “pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021,” e, in fine, sono aggiunte le parole “e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante *****”.

Motivazione

Con il decreto-legge n. 73 del 2021 è stato riservato per il solo 2021 un piccolo fondo a sostegno degli oneri che i Comuni fino a 3mila abitanti devono sostenere per effetto di sentenze di affidamento di minori. Si tratta di oneri non commisurati e spesso debordanti rispetto alle risorse degli enti coinvolti. Le richieste pervenute sono risultate di gran lunga superiori alla disponibilità di 3 milioni di euro.

La norma proposta stabilizza il contributo per il triennio 2022-2024 portandolo alla più congrua dimensione di 20 milioni di euro annui e semplifica il criterio di riparto, commisurandolo alla spesa sostenuta dagli enti nell'anno precedente e all'incidenza sul totale delle spese correnti.

24. Facilitazione copertura oneri gare gas

Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.

Motivazione

Lo scopo della norma è consentire che le entrate in conto capitale ottenute dagli enti a motivo dell'alienazione di infrastrutture di rete di loro proprietà (tipicamente le reti del gas), a seguito dell'espletamento di una procedura d'ambito a evidenza pubblica, possano essere impiegate anche per rimborsare eventuali oneri contrattuali, di natura corrente, dovuti al gestore uscente a titolo di risconto del corrispettivo una tantum per l'affidamento del servizio quale contributo ai costi sostenuti per acquisirne la gestione, in conseguenza agli esiti risultanti dalla precedente gara per l'assegnazione della gestione delle reti.

La proposta normativa risponde ad una situazione eccezionale di criticità emersa a seguito della evoluzione normativa nazionale in materia di gestione delle reti di gas naturale. La proposta, proprio in ragione della sua ratio, viene circoscritta temporalmente e nella fattispecie soggettiva e oggettiva: infatti, si prevede che venga applicata unicamente nel corso del quinquennio 2021-2025; inoltre, trova applicazione solo nei confronti degli enti che, attualmente proprietari delle reti (impianti e strumentazioni accessorie), debbono ora procedere alla alienazione delle infrastrutture del servizio di distribuzione del gas naturale site nel territorio comunale, indicando gare a livello di ambiti territoriali minimi (ATEM), e limitatamente al rimborso dei suddetti oneri.

La proposta permette di semplificare il processo di alienazione delle reti e la costituzione in piena operatività degli ambiti territoriali, evitando l'ostacolo rappresentato dalla classificazione tra le entrate in conto capitale dei proventi da alienazioni e dalla natura corrente dei rimborsi ai gestori, che dovrebbero quindi essere finanziati con risorse autonome dell'ente incidenti sugli equilibri correnti, in un momento di forte criticità per l'operatività degli enti locali, anche a seguito della situazione di pandemia che da oltre un anno ha coinvolto e coinvolge non solo il nostro Paese.

SISMA

25. Proroga rimborso credito d'imposta per investimenti nell'area del sisma Centro Italia

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Articolo 21 – bis

(Proroga di termini in materia di rimborso credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

1. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022.”.

Motivazione

Si propone di prorogare fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Il credito d'imposta, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese. La risorsa stanziata per il 2021 non è stata utilizzata e non risulta ancora operativa la norma relativa all'anno 2021; il credito finanziato per il 2021 può coprire gli investimenti per gli anni 2021 e 2022, essendo sufficiente lo stanziamento già esistente.

RISCHIO IDROGEOLOGICO

26. Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico ad alto rischio di frana o idraulico: differimento termine affidamento lavori.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Articolo 21 – bis.

Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico ad alto rischio di frana o idraulico: differimento termine affidamento lavori.

All'articolo 1, comma 143 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Le lettere a), b) c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

- “ a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi;
- b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sedici mesi;
- c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventuno mesi;
- d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventisei mesi.”

Alternativamente

All'articolo 1, comma 143 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per le sole opere di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico ad alto rischio di frana o idraulico i predetti termini sono posticipati di sei mesi.”

Motivazione

L'art. 1, comma 139 della Legge n. 145 del 30/12/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019”, come modificata dall'art. 1, comma 38, lett. a) della Legge 27/12/2019 n. 160, aveva assegnato ai Comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021. Fra gli adempimenti posti in capo ai Comuni il comma 143 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018 stabilisce che la realizzazione delle opere pubbliche debba avvenire entro i termini determinati decorrenti dall'emanazione dal decreto del Ministero dell'Interno di assegnazione delle risorse ai beneficiari.

In considerazione della tipologia di interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico in aree ad alto rischio di frana o idraulico, per la realizzazione degli stessi devono essere eseguite indagini specifiche (di tipo geologico e archeologico) e coinvolte numerose professionalità ai fini dell'acquisizione di diverse autorizzazioni e/o pareri ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo -, quali approvazione di studi di compatibilità idraulica e geologico-geotecnico ai sensi del P.A.I., verifica preventiva del potenziale archeologico (art. 25 D. Lgs. 50/2016), verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004, acquisizione aree mediante procedura espropriativa, ecc..

In conseguenza dei tempi necessari per l'attuazione e perfezionamento di queste molteplici procedure si stanno riscontrando in diversi casi difficoltà per i Comuni nel rispettare il termine di affidare i lavori nei tempi dati. Di qui la richiesta di modifica della norma, prevedendo, almeno per le opere di messa in sicurezza del territorio, il posticipo di 6 mesi delle stabilite scadenze al fine di permettere e consentire l'affidamento dei lavori e la conseguente esecuzione degli importanti interventi programmati che sono finalizzati alla messa in sicurezza di aree del territorio comunale a rischio idrogeologico.

SICUREZZA

27. Videosorveglianza - Proroga Fondo per installazione dei sistemi di videosorveglianza

Art. 2

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

All'art. 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 7:

“7. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è confermata per il triennio 2023-2025 con un ammontare di risorse pari a 25 milioni di euro per ciascun anno.”

Motivazione

La proposta punta a prevedere anche nel triennio 2023-2025 risorse per i Comuni utili alla realizzazione dei sistemi di videosorveglianza, rientrando tra gli obiettivi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nell'ambito dei “patti per l'attuazione della sicurezza urbana” sottoscritti dal prefetto ed il sindaco, previsti dalla legge n. 48/2017. Ad oggi, infatti, i finanziamenti previsti si fermano all'anno 2022, a fronte di numerose richieste da parte dei Comuni e di un utilizzo sempre più frequente per finalità di prevenzione e di controllo del territorio.

RIFIUTI

28. Misure per incrementare la raccolta differenziata

Aggiungere il seguente articolo:

(Misure per incrementare la raccolta differenziata)

1. All'articolo 205, comma 6-*quater* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, sostituire le parole “entro il 1° gennaio 2022” con le seguenti parole: “entro il 1° gennaio 2023”.

Motivazione

La proposta normativa ha la finalità di posticipare l'obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti tessili, dal momento che ad oggi non è stato ancora emanato uno specifico schema di EPR per la gestione del fine vita dei prodotti tessili. Tutto ciò avrebbe come effetto immediato l'aumento della TARI a partire dal prossimo anno per la copertura dei costi di gestione di tali rifiuti.

SEMPLIFICAZIONI

29. Accelerazione di interventi per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 264 comma 1 lettera f) DL 34/2020)

Al decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, come convertito dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, all'art. 11-*terdecies*, comma 1, sostituire le parole "al 31 dicembre 2021" con le seguenti parole "al 31 dicembre 2022"

Motivazione

Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese, la proposta emendativa ha la finalità di estendere anche a tutto il 2022 le rilevanti misure di semplificazione introdotte dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto legge n. 34/2020. Come noto, tale norma ha previsto importanti misure di deroga in materia di titoli abilitativi e procedure richieste dal Dpr n. 380/2001, valevoli per l'avvio e la realizzazione degli interventi, anche edilizi, consistenti in opere contingenti, temporanee e da rimuoversi con la fine dello stato di emergenza, necessari per l'assolvimento delle misure di sicurezza per far fronte agli obblighi previsti dall'emergenza sanitaria. Il protrarsi dell'emergenza sanitaria rende dunque necessario estendere la citata disciplina derogatoria.

PERSONALE

30. Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis (Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione)

1. All'articolo 1, comma 12, lett. a), n. 3):

a) le parole "entro il 30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° gennaio 2023".

Motivazione

L'art. 1, comma 12, del Decreto-legge n. 228/2021, ha disposto lo slittamento del termine di prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) al 30 aprile 2022, prevedendo inoltre che il connesso DPR di abrogazione degli adempimenti assorbiti nel Piano integrato sia approvato nel termine del 31 marzo 2022.

L'emendamento si rende necessario per evitare che nell'esercizio 2022 si verifichi una superfetazione degli adempimenti, opposta alla ratio semplificatoria che ha ispirato l'introduzione del PIAO.

La scansione temporale attualmente prevista dal comma 12 infatti imporrebbe alle pubbliche amministrazioni interessate di porre comunque in essere tutti gli adempimenti (es: piano della performance, piano dei fabbisogni di personale, etc) previsti dalla legge con termine anteriore all'adozione del DPR abrogativo, per poi assorbirli, di fatto replicandoli, all'atto dell'adozione del PIAO, entro il 30 aprile 2022.

L'emendamento proposto ha quindi l'obiettivo fornire un elemento di chiarezza e di allineare temporalmente l'introduzione del PIAO con l'esercizio finanziario 2023.

31. Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis

(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole *“Per l'anno scolastico 2020/2021”*, sono sostituite dalle seguenti: *“Fino all'anno scolastico 2022/2023”*;

b) le parole *“subordinato a tempo determinato”*, sono sostituite dalle seguenti: *“diversi da quello subordinato a tempo indeterminato”*.

Motivazione

La proposta emendativa consente ai Comuni, fino a tutto l'anno scolastico 2022/2023, di assumere personale educativo, insegnante e ausiliario con contratto di lavoro a tempo determinato in deroga ai limiti normativi, contrattuali e finanziari per il ricorso al lavoro flessibile, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi scolastici.

32. Proroga delle misure volte al potenziamento del personale di Polizia locale

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis

(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale di Polizia locale)

1. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020. n. 178, le parole *“per l'anno 2021”* sono sostituite dalle seguenti: *“per gli anni dal 2021 al 2024”*.

2. All'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2020. n. 178, le parole *“per gli anni 2020 e 2021”* sono sostituite dalle seguenti: *“per gli anni dal 2020 al 2024”*.

Motivazione

I commi 993 e 994 della Legge di Bilancio 2021 contengono importanti misure volte al potenziamento dei servizi di polizia locale, anche in ragione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da Covid-19. In particolare, il comma 993 consente di effettuare assunzioni a tempo determinato di agenti di Polizia locale anche in deroga alle limitazioni della spesa per i contratti a tempo determinato, e il comma 994 consente di stanziare risorse per il lavoro straordinario del personale di vigilanza anche

in deroga agli specifici vincoli finanziari. Considerato il permanere delle esigenze organizzative alla base delle norme richiamate, è necessario prevederne l'estensione temporale per il prossimo triennio.

SCUOLE/PERSONALE

33. Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali

Art. 5

Proroga di termini in materia di istruzione

All'art. 5, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e modificato dall'art.10-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l'art. 2-ter, comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.”

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata a consentire alle scuole paritarie, per l'anno scolastico 2022/2023, l'affidamento di incarichi temporanei per le supplenze, attingendo alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi, in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione. La durata del servizio prestato per i succitati incarichi temporanei non è valida per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

EDILIZIA SCOLASTICA

34. Allineamento scadenze Piani di edilizia scolastica PNRR

Articolo 5

(Proroga di termini in materia di istruzione)

Dopo comma 3, inserire il seguente:

“3-bis Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31.12.2022”.

Motivazione

Con l'emendamento si chiede di allineare tutte le tempistiche di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica inseriti nel PNRR, alla data del 31 dicembre 2022. Infatti, per quanto riguarda l'edilizia scolastica nel PNRR sono confluiti diversi piani già in essere che hanno però scadenze di aggiudicazione diverse. L'allineamento agevolerebbe il lavoro degli enti locali e garantirebbe una più efficace realizzazione degli interventi.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

35. Proroghe in materia di Mobility Management, Voucher Taxi e oneri per trasporto scolastico

1. "All'art. 51 comma 7 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "per l'anno 2021" sono sostituite da "per l'anno 2022".
2. "All'art. 34 comma 3 lettera b) del Decreto-legge 41/2021 convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, le parole "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite da "entro il 31 dicembre 2022".
3. Al comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere infine il seguente periodo:
"I contributi possono essere erogati anche nel corso dell'esercizio 2022, all'esito della procedura di assegnazione e riparto effettuata con il decreto ministeriale di cui al precedente periodo."

Motivazione

Le proroghe in questione si rendono necessarie per poter utilizzare le risorse da parte dei Comuni e dei beneficiari finali (Cittadini e imprese/PA/ Scuole).

Nel primo caso, si tratta di risorse di parte corrente il cui riparto ai Comuni prevede il riconoscimento di contributi ad imprese e scuole che abbiano rispettato determinati requisiti, ovvero redatto i Piani di spostamento casa lavoro casa scuola entro il 31/08/21. Ma il Decreto ministeriale attuativo della norma è stato registrato solo i primi di dicembre, motivo che ha reso impossibile l'attivazione delle procedure per l'impegno e la spesa dei contributi.

Nel secondo caso, si è arrivati nel DL 121/21 a correggere ed estendere le categorie di beneficiari in modo da rendere efficace ed utile la misura. Per il breve tempo a disposizione per l'utilizzo da parte dei cittadini si rende necessaria la proroga di un anno. Nel terzo caso, un ritardo dell'emanazione del decreto di assegnazione del contributo per maggiori oneri da trasporto scolastico, passato al vaglio della Conferenza stato città solo a metà novembre e non ancora pubblicato, comporta la materiale erogazione dei fondi ai Comuni (150 mln. di euro) nel 2022. È pertanto opportuno evitare il rischio di attivazione delle procedure di disimpegno.